



N. 38/2024 No1

## TRIBUNALE DI ANCONA

**OGGETTO:** “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini “- Istanze volte ad ottenere la preclusione di indicizzazione o la deindicizzazione - adempimenti ex art. 64 ter disp. att. c.p.p.

### IL DIRIGENTE

Rilevato che l’art. 41 lett. h) del D. Lgs 150/2022 ha introdotto l’art. 64 ter disp. att. c.p.p., norma secondo la quale la persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione possa richiedere nel caso di vicenda non ancora diffusa nella rete, la preclusione all’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti di contenuti relativi al procedimento penale, oppure, ove l’indicizzazione della notizia fosse già avvenuta, la de-indicizzazione o “sottrazione”, cioè l’eliminazione dell’indicizzazione da parte dei motori di ricerca,

### DISPONE

Che il personale della cancelleria penale dibattimentale del Tribunale, dell’ufficio GIP/GUP che si occupa della irrevocabilità dei provvedimenti, provveda

- A) Nel caso di istanza volta ad ottenere la preclusione alla indicizzazione, ad annotare in calce al provvedimento quanto segue:  
*visto l’art 64 ter co. 2 disp. att. cpp si appone la seguente annotazione: “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante”*
- B) Nel caso di istanza volta ad ottenere la deindicizzazione, ad annotare in calce al provvedimento quanto segue:  
*visto l’art 64 ter co. 3 disp. att. cpp si appone la seguente annotazione: “il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.*
- C) Nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un decreto o ad una ordinanza di archiviazione occorrerà richiedere il fascicolo alla Procura e, una volta ottenuta la disponibilità, procedere alle attività di cui ai punti A) o B).

La richiesta andrà allegata al provvedimento e, effettuata la annotazione, entrambi saranno inseriti nel fascicolo processuale. La parte potrà ottenerne copia o, in alternativa, ottenere la certificazione di avvenuta annotazione.

Le attività di cui sopra saranno effettuate automaticamente dalle cancellerie che hanno il compito di procedere alle annotazioni contemplate dall'art.64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell'interessato, senz'altro onere che quello di verificare che l'istanza sia riferita ad alcuno dei provvedimenti specificamente indicati dall'articolo.

Al contrario, le istanze riferite a provvedimenti diversi da quelli indicati nell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., che richiedano un'attività interpretativa, o relative a sentenze non ancora irrevocabili dovranno essere sottoposte al magistrato per la autorizzazione.

Si comunichi ai direttori e ai funzionari giudiziari del settore penale, nonché ai magistrati del settore penale.

Ancona 16 settembre 2024

IL DIRIGENTE  
Dr. Luciano Bruno

